



COMUNE DI LAZZATE

(Provincia di Monza e della Brianza)

REGOLAMENTO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

INDICE

Titolo I Disposizioni Generali

- Art.1 Oggetto e ambito di applicazione**
- Art. 2 Fonti normative**
- Art. 3 Definizioni**
- Art. 4 Obbiettivi e finalità**
- Art. 5 Esercizio dell'attività**
- Art. 6 Autorizzazione per l'esercizio dell'attività**
- Art. 7 Articolazione merceologica delle attività, limitazione e divieti**
- Art. 8 Pubblicità dei prezzi**
- Art. 9 Norme Igienico Sanitarie**
- Art. 10 Inizio dell'attività**
- Art. 11 Carta d'esercizio**
- Art. 12 Attestazione Annuale obblighi amministrativi**
- Art. 13 Cessazione dell'attività**
- Art. 14 Subingresso**
- Art. 15 Consultazione delle parti sociali**

Titolo II Disposizioni Aree mercatali, relativi posteggi e posteggi isolati

- Art. 16 Area mercatale**
- Art. 17 Assegnazione dei posteggi**
- Art. 18 Rilascio concessione dei posteggi, durata e rinnovo**
- Art. 19 Sospensione temporanea della concessione del posteggio**
- Art. 20 Revoca della concessione di posteggio per motivi di pubblico interesse**
- Art. 21 Revoca dell'autorizzazione e della concessione per decadenza**
- Art. 22 Tributi comunali per i posteggi in area mercatale**
- Art. 23 Spunta e assegnazione giornaliera posteggi temporaneamente liberi**
- Art. 24 Caratteristiche del posteggio e utilizzo del posteggio**
- Art. 25 Scambio di posteggio tra operatori**
- Art. 26 Ampliamento posteggio – Migliorie**
- Art. 27 Trasferimento - spostamento del mercato**
- Art. 28 Posteggi particolari**
- Art. 29 Prescrizioni, obblighi e divieti agli operatori del mercato**

Titolo III – Attività svolta in forma itinerante

Art. 30 Autorizzazione per il commercio in forma itinerante, modalità di svolgimento dell'attività e orari

Art. 31 Prescrizioni, obblighi e divieti agli operatori itineranti

Titolo IV – Sanzioni

Art. 32 Sanzioni Amministrative Pecuniarie

Art. 33 Sanzioni Accessorie, sequestro e confisca

Titolo V Disposizioni Finali

Art. 34 Abrogazione precedenti regolamenti

Art. 35 Entrata in Vigore

Art. 36 Allegati

Titolo I Disposizioni Generali

Art.1 Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, emanato ai sensi delle disposizioni del D.lgs. 31 marzo 1998 nr. 114, del D.lgs. 26 marzo 2010 nr. 59 e ss.mm.ii., dell'art. 24, comma 4 della Legge Regione Lombardia nr. 6 del 2 febbraio 2010 e ss.mm.ii., del DM 25 novembre 2020 e della D.G.R. 4054 del 14 dicembre 2020, disciplina le procedure di competenza comunale in materia di commercio su aree pubbliche ed in particolare:

- a. le modalità di rilascio di autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche su posteggi dati in concessione dal Comune (ex tipo "A" di cui all'art. 28 del D.lgs. 114/1998);
- b. le modalità di rilascio di autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante (ex tipo "B" di cui all'art. 28 D.lgs. 114/98) ai soggetti che intendono avviare l'attività in questo comune;
- c. le modalità di assegnazione delle concessioni dei posteggi ai soggetti richiedenti;
- d. le modalità di svolgimento dell'attività di vendita sui posteggi dati in concessione ed in forma itinerante sul territorio comunale;
- e. le modalità di svolgimento delle fiere, così come definite dall'art. 16 L.R. 6/2010, fatto salvo le eventuali norme particolari adottate dall'Amministrazione per ogni singola fiera.

2. Il presente regolamento non si applica:

- a) alle attività di commercio al dettaglio, nonché le attività di somministrazione svolta su aree pubbliche in chioschi che consentano l'accesso al pubblico al loro interno, le attività espositive e le attività artigianali esercitate in sede fissa ancorché su aree pubbliche all'interno di edicole, chioschi o altre strutture/manufatti in fissi nel suolo pubblico;
- b) alle attività di commercio svolte nell'ambito di manifestazioni fieristiche così come definite dall'art. 121 della legge regionale 6 del 2 febbraio 2010;
- c) alle occupazioni di aree pubbliche per l'esercizio della vendita di giornali e riviste, oggetto di specifica disciplina.

Art. 2 Fonti normative

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle normative nazionali e regionali vigenti in materia di seguito elencate:

- D.lgs. 114 del 31 marzo 1998;
- D.lgs. 59 del 26 marzo 2010;
- Legge 241 del 7 agosto 1990;
- DPR 160 del 7 settembre 2010;
- Legge Regione Lombardia nr. 6 del 2 febbraio 2010;
- D.G.R. Lombardia XI/4054 del 14 dicembre 2020.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, oltre a fare rimando alle norme statali e regionali vigenti in materia di commercio su aree pubbliche, è fatto obbligo di osservare le disposizioni di tutti gli altri piani e regolamenti comunali vigenti in materia.

Art. 3 Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento si intendono ai sensi dell'art. 16 della L.R. 6 del 2 ottobre 2010:

- a) *per commercio su aree pubbliche*: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la

somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio lacuale, o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, attrezzate o meno, coperte o scoperte;

b) per **aree pubbliche**: le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di passaggio e ogni altra area di qualunque natura destinata a uso pubblico;

c) per **posteggio**: la parte dell'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;

d) per **mercato**: l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, composta da almeno tre posteggi, attrezzata o meno, destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;

e) per **mercato straordinario**: l'edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista, in occasione di festività o eventi particolari e con la presenza degli stessi operatori normalmente concessionari di posteggio;

f) per **fiera**: la manifestazione caratterizzata dalla presenza, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre di cui alla lettera h);

g) per **sagra**: ogni manifestazione temporanea comunque denominata, finalizzata alla promozione, alla socialità e all'aggregazione comunitaria in cui sia presente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre di cui alla lettera h);

h) per **calendario regionale delle fiere e delle sagre**: l'elenco approvato da ciascun comune e pubblicato sul sito web regionale per consentire il monitoraggio e la conoscenza sul territorio delle fiere e delle sagre;

i) per **presenze in un mercato o in una fiera**: il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale manifestazione, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;

j) per **presenze effettive in un mercato o in una fiera**: il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale manifestazione;

k) per **attrezzature**: i banchi e i trespoli, ancorché muniti di ruote, i chioschi, i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione, alla vendita o alla somministrazione delle merci;

l) per **associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore commercio su aree pubbliche**: le associazioni maggiormente rappresentative per il settore del commercio su aree pubbliche a livello provinciale ai sensi della Legge 580/1993 oppure presenti a livello regionale e statale, firmatarie del contratto collettivo nazionale del lavoro.

2. Le attività commerciali, anche a carattere temporaneo, svolte su area privata di cui il comune non ha la disponibilità, sono disciplinate dalle norme in materia di commercio al dettaglio in sede fissa. Devono comunque essere garantite la conformità urbanistica delle aree utilizzate, nonché, qualora necessaria ai sensi della normativa vigente, la conformità edilizia degli edifici.

Art. 4 Obbiettivi e finalità

1. In materia di commercio su aree pubbliche vengono perseguiti i seguenti obbiettivi:
 - favorire la realizzazione della rete distributiva del commercio su aree pubbliche che assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore al fine di assicurare un servizio anche nelle zone e nei quartieri non sufficientemente serviti dalla struttura commerciale esistente;
 - assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, garantendo un equilibrato ed armonico sviluppo delle diverse tipologie distributive;
 - salvaguardare e riqualificare il centro storico anche attraverso la valorizzazione delle varie forme di commercio su aree pubbliche nel rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale;
 - individuare il maggior grado di copertura delle merceologie trattate per rendere il commercio su area pubblica maggiormente attrattivo e competitivo.

Art. 5 Esercizio dell'attività

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione o su qualsiasi altra area purché in forma itinerante, ad eccezione delle zone vietate dalle norme vigenti e dal presente regolamento a tale forma di commercio;
2. Per esercitare l'attività di commercio su aree pubbliche il titolare ovvero, in caso di società, il legale rappresentante o altra persona specificatamente preposta e delegata all'attività deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali stabiliti dalle vigenti norme nazionali e regionali ed in particolare dall'art. 71 del D.lgs. 59 del 26 marzo 2010 e dall'art. 20 della Legge Regionale nr. 6 del 2 febbraio 2010;
3. Nello stesso mercato nessun soggetto può avere la titolarità o il possesso di più di due concessioni per ciascun settore merceologico nelle aree mercatali con meno di cento posteggi ovvero di tre concessioni per settore merceologico in caso di posteggi superiori a cento;

Art. 6 Autorizzazione per l'esercizio dell'attività

1. Le autorizzazioni all'esercizio dell'attività di cui al precedente art.1 comma 1 lett. a) e b), sono rilasciate a persone fisiche o a società regolarmente costituite o cooperative, previa verifica del possesso dei requisiti previsti dal comma 2 del precedente articolo 5;
2. L'autorizzazione alla vendita su aree pubbliche di prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi anche ai fini della manipolazione e cottura degli alimenti previa comunicazione alla competente autorità di controllo;
3. L'autorizzazione su posteggi dati in concessione abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della regione in cui è stata rilasciata e alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale. Il titolare dell'autorizzazione non può utilizzarla per l'esercizio dell'attività in forma itinerante nel giorno e nelle ore in cui è concessionario di posteggio;
4. L'autorizzazione in forma itinerante abilita i titolari della stessa anche alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago. Al medesimo operatore commerciale, persona fisica o giuridica, non può essere rilasciata più di un'autorizzazione, fatto salvo il caso di subingresso;
5. L'esercizio dell'attività è consentito al titolare dell'autorizzazione, al legale rappresentante o altra persona specificatamente preposta o delegata all'attività, al collaboratore familiare o al lavoratore subordinato nelle varie tipologie di rapporto di lavoro previste dalla vigente normativa in materia;

6. Salvo proroga per comprovata necessità, l'operatore deve iniziare l'attività entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione dandone comunicazione al comune e previo assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti.

Art. 7 Articolazione merceologica delle attività, limitazione e divieti

1. Ai sensi dell'Art. 21, comma 7 della L.R. 06/2010, le attività commerciali su aree pubbliche e i conseguenti provvedimenti autorizzativi o di comunicazione, sono articolate nei settori merceologici alimentare e non alimentare;
2. Sulle aree pubbliche possono essere posti in vendita tutti i tipi di merci, nel rispetto delle relative norme sanitarie e di sicurezza, con le sole eccezioni stabilite dalla legge ed in particolare dall'art. 30, comma 5 del Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 in materia di riforma della disciplina del settore commercio;
3. E' fatto divieto di vendita su aree pubbliche delle bevande alcoliche di qualunque gradazione, ad eccezione di quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'Art.176, comma 1, del R.D. 635/1940 e successive variazioni. In ogni caso è vietata la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dalle ore 24.00 alle ore 7.00, ai sensi dell'art. 34 L. 96/2010. E' fatta eccezione per la vendita e somministrazione di alcolici effettuate in occasione di fiere, sagre, mercati, ovvero in occasione di manifestazioni in cui si promuovono la produzione o il commercio di prodotti tipici locali, preventivamente autorizzate;
4. E' fatto divieto di vendita ed anche di esposizione su aree pubbliche di:
 - Armi, Esplosivi, Oggetti Preziosi;
5. La vendita su aree pubbliche di strumenti da punta e da taglio, di cui all'Art. 37 del TULPS, è consentita solo ai soggetti titolari dell'apposita autorizzazione sostitutiva della licenza di P.S.;
6. In caso di vendita di merci antiche o usate, nel rispetto delle norme di carattere igienico-sanitarie e della tutela del consumatore, gli operatori devono esporre apposito cartello ben visibile al pubblico recante l'indicazione di prodotto usato o antico e non similari. Su richiesta degli ufficiali della Polizia Locale deve essere esibita la documentazione relativa alla sanificazione delle merci vendute.

Art. 8 Pubblicità dei prezzi

1. Sui prodotti posti in vendita devono essere indicati in maniera chiaramente visibile i prezzi, mediante apposito cartello;
2. Vanno comunque rispettate le medesime disposizioni sulla prezzatura delle merci previste per le attività di vendita in sede fissa ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 114/98;

Art. 9 Norme Igienico Sanitarie

1. Debbono essere osservate, nell'esercizio dell'attività per il commercio su aree pubbliche le norme previste dalla normativa sanitaria in materia di vendita al pubblico di sostanze alimentari e bevande;
2. Il commercio di sostanze alimentari, ove non espressamente vietato dalle norme vigenti, deve essere effettuato con attrezzature e mezzi idonei ad assicurare la conservazione igienica delle sostanze. Le norme particolari concernenti il commercio di tali sostanze sono indicate nella normativa nazionale e comunitaria vigente in materia;
3. La vendita di Funghi Freschi allo stato sfuso, delle specie ammesse dalla vigente normativa nazionale e regionale è consentita su posteggio mercatale, previa certificazione di avvenuto controllo da parte delle ATS e nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 105 della l.r. 31/2008. La vendita svolta in forma itinerante è vietata.;

Art. 10 Inizio dell'attività

1. L'attività, sia in forma itinerante che su posteggi fissi, deve iniziare entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga per comprovata necessità;
2. Non è consentito iniziare l'attività senza aver assolto agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali tributari ed assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti. La relativa dimostrazione deve essere fornita con le modalità previste dai successivi artt. 11 e 12;

Art. 11 Carta d'esercizio

1. Tutti i titolari di autorizzazione per lo svolgimento di attività di commercio su aree pubbliche esercitata sia in forma itinerante che su posteggio dato in concessione pluriennale nell'ambito di mercati o di fiere ed anche su posteggi isolati dati in concessione, devono risultare in possesso della carta di esercizio di cui all'articolo 21, comma 10 della l.r. 6/2010, e delle disposizioni attuative di aggiornamento in ordine alla Carta di Esercizio ed alla Attestazione Annuale di cui alla DGR 6110 del 14/03/2022. La carta d'esercizio deve essere compilata dall'operatore commerciale, anche tramite intermediario, attraverso la piattaforma informatica regionale secondo le modalità definite all'art. 9 dell'allegato "A" della DGR XI/4054 del 14.12.2020 e ss.mm.ii;
2. La carta d'esercizio per le società deve avere un foglio aggiuntivo che deve riportare:
 - i dati dei soli altri soci che risultano essere prestatori d'opera;
 - in caso di società in nome collettivo, i dati di tutti i soci dovranno essere inseriti nel "Foglio aggiuntivo soci snc";
3. La carta d'esercizio per i lavoratori dipendenti, nel foglio aggiuntivo deve riportare solo i dati di tutti i dipendenti assunti a tempo indeterminato;
4. Ciascuno dei soggetti riportati nel Foglio Aggiuntivo della Carta d'Esercizio, deve possedere una copia aggiornata del documento con i dati del titolare della carta di esercizio e del foglio aggiuntivo con i propri dati anagrafici e fotografia;
5. La carta di esercizio deve essere esibita ad ogni richiesta della Polizia Locale in forma cartacea oppure su supporto informatico in formato "PDF".

Art. 12 Attestazione Annuale obblighi amministrativi

1. All'avvio dell'attività e successivamente con cadenza annuale, l'operatore di commercio su suolo pubblico deve dichiarare l'assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali presentando apposita richiesta di attestazione al SUAP o ad una delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative, secondo quanto previsto dall'allegato "A" della DGR XI/4054 del 14.12.2020 e ss.mm.ii;
2. L'attestazione deve essere prodotta entro il 31 dicembre di ogni anno. In particolare, dal 1° gennaio al 31 agosto è possibile richiedere l'attestazione che avrà validità fino al 31 dicembre dell'anno in corso, mentre dal 1° settembre al 31 dicembre di ogni anno, è possibile richiedere l'attestazione con validità fino al 31 dicembre dell'anno successivo o al 31 dicembre dell'anno in corso nel caso la dichiarazione dei redditi sia riferita all'anno precedente
3. Il Comune o le associazioni maggiormente rappresentative di cui all'articolo 16, comma 2, lettera l) della l.r. 6/2010 provvedono al rilascio dell'attestazione annuale dopo aver verificato che l'operatore risulti in regola con tutti gli adempimenti previsti riferiti al complesso delle attività commerciali dallo stesso svolte.
4. L'attestazione annuale deve essere posseduta da tutti gli operatori che svolgono l'attività in Lombardia, sia su posteggio che in forma itinerante, anche se titolari di autorizzazione rilasciata da Comuni appartenenti ad altre Regioni d'Italia.

5. L'attestazione annuale deve essere esibita ad ogni richiesta della Polizia Locale in forma cartacea oppure su supporto informatico in formato "PDF".

Art. 13 Cessazione dell'attività

1. La cessazione dell'attività deve essere comunicata al Comune, allegando l'autorizzazione in originale e la concessione del posteggio e/o, copia della denuncia presentata alle competenti autorità in caso di smarrimento.

Art. 14 Subingresso

1. Il trasferimento dell'azienda o di un ramo d'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche comporta il diritto al trasferimento dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività. Qualora l'attività sia esercitata su posteggio, il trasferimento dell'azienda comporta anche il diritto ad avere la concessione dell'area sede di posteggio, per il periodo residuo, alle medesime condizioni di fatto e di diritto, nel rispetto anche di quanto previsto dai successivi commi 4 e 5.
2. L'effettivo trasferimento dell'azienda o di un ramo d'azienda deve essere documentato da copia della certificazione/atto notarile di trasferimento.
3. Il subingresso deve essere comunicato tramite il portale telematico dello Sportello Unico prima dell'inizio dell'attività, e comunque entro quattro mesi dall'avvenuto atto di subentro, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa. La concessione del posteggio segue la cessione dell'azienda, o di un ramo di essa.
4. Il subingresso mortis causa deve essere comunicato prima dell'inizio dell'attività, e comunque entro un anno dalla morte del dante causa. Nel caso in cui al momento del subentro il subentrante non sia in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla legge, può proseguire nell'esercizio dell'attività del dante causa. L'acquisizione del requisito professionale dovrà avvenire entro un anno dalla morte del dante causa. Decorso tale termine senza che il subentrante abbia provveduto a cedere l'azienda o senza che abbia acquisito i requisiti professionali richiesti dalla vigente normativa o senza averne dato comunicazione al Comune, l'autorizzazione viene revocata con conseguente decadenza della concessione. Le assenze cumulate nei 12 mesi successivi alla morte del de cuius, producono gli effetti di cui al successivo art. 15 ai fini della revoca dell'autorizzazione.
5. Nei posteggi per i quali sono state determinate le tipologie merceologiche di vendita, il trasferimento dell'azienda o di un ramo d'azienda può essere effettuato solo per la tipologia merceologica per la quale sono stati rilasciati i titoli originari al fine di preservare l'equilibrio merceologico del mercato e le condizioni igienico sanitarie.
6. Nei posteggi per i quali non sono state predeterminate le tipologie merceologiche di vendita, il trasferimento dell'azienda o di un ramo d'azienda deve essere effettuato nell'ambito dello stesso settore merceologico (alimentare o non alimentare).
7. Il trasferimento dell'azienda o di un ramo d'azienda comporta altresì il trasferimento del punteggio acquisito dal cedente nell'ambito della spunta del mercato (anzianità di presenza).

Art. 15 Consultazione delle parti sociali

1. Il Comune sente obbligatoriamente le associazioni dei consumatori e degli utenti nonché quelle imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore del commercio su aree pubbliche in riferimento:
 - a) alla programmazione delle attività di commercio su area pubblica;

- b) alla definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi all'esercizio del commercio su aree pubbliche e del relativo numero di posteggi;
- c) alla istituzione, soppressione e spostamento o ristrutturazione dei mercati;
- d) alla definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi e dei canoni per l'occupazione del suolo pubblico;
- e) alla predisposizione dei regolamenti e degli atti comunali aventi ad oggetto l'attività di commercio su aree pubbliche;
- f) alle richieste di concessione di suolo pubblico o privato nella disponibilità comunale per l'istituzione di fiere al di fuori del calendario regionale di cui all'articolo 16, comma 2, lettera h) L.R. 6/2010;
- g) a ogni variazione del mercato, compresi gli orari di svolgimento del medesimo.
2. Il comune, al fine di una miglior gestione delle problematiche relative al commercio su aree pubbliche, può istituire una commissione consultiva presieduta dall'assessore competente o suo delegato e composta dal comandante di polizia locale o suo delegato oltre a n°3 operatori del mercato, di cui n°2 del settore non alimentare e n°1 del settore alimentare.

Titolo II Disposizioni Aree mercatali, relativi posteggi e posteggi isolati

Art. 16 Area mercatale

1. Nel Comune di Lazzate è presente e attivo un mercato settimanale con le seguenti caratteristiche:

ANNO DI ISTITUZIONE DEL MERCATO	2004
DENOMINAZIONE DEL MERCATO	CENTRO STORICO
INDIRIZZO	PIAZZA GIOVANNI XXIII, VIA VOLTA, VIA S. LORENZO
PERIODICITA' DEL MERCATO	SETTIMANALE
GIORNO DI MERCATO	MERCOLEDI'
MESI DI SVOLGIMENTO	TUTTI I MESI DELL'ANNO
ORARIO DI SVOLGIMENTO (Estivo ed invernale)	Occupazione posteggio: 13.00 – 14.15 Occupazione spuntisti: 14.15 Vendita 13.00 – 20.00 Sgombero posteggio: 19.00 – 20.00
NR. POSTEGGI TOTALI	32 <i>Nr. posteggi alimentari: 8</i> <i>Nr. posteggi non alimentari: 22</i> <i>Nr posteggi produttori agricoli 1</i> <i>Nr posteggi Battitore 1</i>

Secondo quanto individuato nella planimetria di mercato di cui all'allegato "A al presente regolamento.

2. Al fine di permettere il mantenimento di un'adeguata differenziazione e completezza di assortimento nel mercato ed evitare nel tempo una eccessiva omogeneizzazione e banalizzazione dell'offerta nell'interesse dei consumatori, la pianta organica del mercato per ogni singolo posteggio, prevede l'indicazione dello specifico settore merceologico di attività, alimentare o non alimentare, e l'indicazione della relativa sottocategoria merceologica prevalente così come di seguito:

settore non alimentare nr. 22 di cui:

- n. 1 mercerie
- n. 7 abbigliamento uomo, donna, bambino
- n. 7 abbigliamento intimo e pigiamaeria
- n. 1 articoli regalo
- n. 1 tappeti e biancheria per la casa
- n. 1 ferramenta, casalinghi e pentolame
- n. 1 calzature
- n. 1 pelletterie
- n. 1 prodotti per l'igiene della persona e della casa
- n. 1 prodotti florovivaistici
- n. 1 battitore

settore alimentare nr. 9 di cui:

- n. 1 alimentari avicunicoli cotti e crudi e friggitoria
- n. 2 frutta e verdura
- n. 2 alimentari, formaggi e salumi
- n. 1 dolciumi
- n. 1 prodotti ittici
- n. 1 prodotti alimentari tipici (olive, acciughe, ecc.)
- n. 1 produttore agricolo

3. Nel Comune di Lazzate non vengono individuati posteggi isolati per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche in concessione.

Art. 17 Assegnazione dei posteggi

1. L'assegnazione dei posteggi nel mercato avviene da parte del Comune con il rilascio di specifica concessione, previo rilascio dell'autorizzazione ex tipo "A", di cui al precedente art. 1 comma 1 lett. A) nel rispetto di quanto stabilito nei precedenti artt. 5 e 6 del presente regolamento, mediante le procedure di selezione a seguito di bando pubblico di assegnazione e con le modalità previste dalla normativa Regionale e sulla base dei criteri stabiliti dalla D.G.R. 4054 del 14/12/2020 allegato A)
2. Possono essere assegnati con conseguente rilascio di concessione, i posteggi dichiarati liberi nei seguenti casi:
 - posteggi di prima istituzione;
 - posteggi per il quali il titolare ha comunicato espressa rinuncia;
 - posteggi la cui concessione risulti scaduta e/o che sono stati revocati;
3. Per partecipare alle procedure di selezione per il rilascio delle concessioni in posteggi già esistenti nei mercati, ma vacanti, è necessario che gli interessati, se già autorizzati allo svolgimento del commercio su aree pubbliche, siano in possesso della seguente documentazione:
 - titolo autorizzatorio ove posseduto;
 - carta di esercizio, ove richiesta;
 - attestazione annuale in corso di validità oppure richiesta di rilascio di attestazione per l'anno in corso.
4. Nell'ambito delle procedure per l'assegnazione dei posteggi già esistenti, ma vacanti, nei mercati, nel caso di pluralità di domande concorrenti, si applicano i seguenti criteri:
 - a) maggiore professionalità dell'impresa acquisita nell'esercizio del commercio su aree pubbliche, in cui sono comprese:
 - a1) l'anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell'eventuale dante causa.

Punteggi:

 - anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40
 - anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50
 - anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60.

- a2) l'anzianità acquisita nella spunta sull'intero mercato. Vengono attribuiti 40 punti a chi vanta la maggiore anzianità di spunta sull'intero mercato;
 - b) si attribuisce un punteggio pari a 3 punti all'impresa in possesso del certificato di regolarità contributiva.
5. A parità di punteggio totale, il posteggio è assegnato in ordine cronologico di presentazione della domanda.

Art. 18 Rilascio concessione dei posteggi, durata e rinnovo

1. La concessione del posteggio è rilasciata dal Comune tramite bando pubblico nel rispetto delle normative vigenti.
Nella concessione del posteggio devono essere indicati espressamente l'eventuale vincolo relativo alla merceologia assegnata al posteggio ed ogni altro onere a carico del concessionario.
2. La durata delle concessioni di posteggio in area mercatale è stabilita in 12 anni decorrenti dalla data del loro rilascio, fatte salve nuove disposizioni di legge in materia. In caso di subingresso, la concessione rilasciata al subentrante ha validità fino alla scadenza prevista per la concessione del cedente.
3. Alla scadenza della concessione, il Comune indice un bando per assegnazione dei posteggi, secondo le modalità che saranno previste dalla normativa vigente al momento della scadenza del posteggio, pubblicando il relativo bando;

Art. 19 Sospensione temporanea della concessione del posteggio

1. Il Comune può sospendere la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse o di causa di forza maggiore per una durata predeterminata da indicare espressamente nel provvedimento.
Della sospensione dovrà essere data tempestiva comunicazione scritta all'operatore informando lo stesso in merito all'eventuale possibilità di sostituzione con un altro posteggio temporaneo, di pari superficie da localizzarsi nell'area mercatale su spazio messo a disposizione della amministrazione per una durata pari a quella della sospensione.

Art. 20 Revoca della concessione di posteggio per motivi di pubblico interesse

1. Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse, dandone comunicazione scritta all'operatore e informando lo stesso in merito alle possibilità di sostituzione con altro posteggio ove possibile.
A seguito della revoca l'operatore ha diritto ad ottenere la concessione di un altro posteggio, con durata fino alla scadenza del termine previsto dalla concessione revocata, individuato prioritariamente nello stesso mercato.
Il nuovo posteggio concesso in sostituzione di quello revocato non potrà avere una superficie inferiore e dovrà essere preventivamente localizzato.

Art. 21 Revoca dell'autorizzazione e della concessione per decadenza

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica e la concessione vengono revocate quando:
 - a) il titolare dell'autorizzazione non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione stessa, secondo quanto previsto dall'art. 21 comma 4 della Legge Regionale 6/2010;

- b) il titolare non risulti più in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 20 della legge regionale ovvero siano venuti meno gli elementi di cui all'articolo 21, comma 4, della legge regionale 6/2010;
- c) si è verificato il mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo assenza giustificata per malattia, gravidanza o infortunio;
- d) in caso di morte del titolare dell'autorizzazione se entro un anno non venga presentata comunicazione di re intestazione;

Art. 22 Tributi comunali per i posteggi in area mercatale

1. L'Amministrazione Comunale approva l'entità delle tasse e dei tributi comunali per i posteggi del mercato sulla base delle disposizioni vigenti in materia;
2. La tassa giornaliera è calcolata e applicata secondo le vigenti norme in materia e in rapporto ai metri quadri occupati dal posteggio. I concessionari di posteggio sono tenuti al pagamento degli importi secondo le modalità stabilite dai regolamenti comunali vigenti in materia.
Gli operatori non titolari di concessione di posteggio (spuntisti) provvedono al pagamento del canone di occupazione suolo pubblico attraverso i bollettini che la società di riscossione incaricata dal comune invierà direttamente agli operatori

Art. 23 Spunta e assegnazione giornaliera posteggi temporaneamente liberi

1. La partecipazione alla spunta del mercato avviene a seguito di presentazione di specifica istanza da presentare al Comune entro il 31 dicembre di ogni anno, con allegata idonea documentazione (autorizzazione commercio su aree pubbliche, carta esercizio e attestazione annuale);
2. La Polizia locale provvede mensilmente all'aggiornamento della graduatoria di spunta e provvede annualmente alla redazione e alla pubblicazione all'albo pretorio dell'elenco degli operatori del commercio su area pubblica che hanno partecipato alla spunta nel corso dell'anno indicando il numero delle presenze maturate.
In caso di parità nella graduatoria di spunta verrà utilizzato il criterio della maggiore anzianità di iscrizione nel registro imprese per il settore del commercio specifico su area pubblica. La graduatoria di spunta e la priorità in essa indicata verrà utilizzata nell'assegnazione dei posteggi vacanti nell'anno successivo.
3. In caso di assenza del titolare/concessionario effettivo al termine dell'orario previsto nel precedente art. 17 del presente regolamento per l'occupazione del posteggio, saranno provvisoriamente assegnati, per la sola giornata, ai soggetti iscritti nella graduatoria di spunta, in possesso della prescritta autorizzazione per il commercio sulle aree pubbliche e applicando il criterio del maggior numero di presenze indicate nella medesima graduatoria.
4. L'orario di assegnazione/occupazione dei posteggi temporaneamente liberi è quello stabilito dal precedente art. 17 del presente regolamento.
5. I posteggi liberi andranno assegnati agli operatori che trattano il medesimo settore merceologico.

Art. 24 Caratteristiche del posteggio e utilizzo del posteggio

1. Le dimensioni del posteggio sono quelle indicate nella planimetria/ pianta organica del mercato allegata al presente regolamento e nella concessione rilasciata;
2. Lo spazio libero tra un posteggio e l'altro non deve essere inferiore a cm.50 di larghezza e deve essere sempre lasciato libero;

3. È assolutamente vietato occupare spazi maggiori e/o diversi da quelli assegnati in concessione ed in particolare gli spazi di passaggio tra i banchi indicato nel precedente punto 2 del medesimo articolo;
4. non potranno essere posti in vendita nel posteggio assegnato, prodotti non compresi nell'autorizzazione del titolare;
5. Ove la Pianta Organica preveda la destinazione di uno specifico posteggio alla vendita di una particolare tipologia merceologica, detto posteggio può essere destinato unicamente alla vendita di tali articoli, indipendentemente dalla maggiore estensione eventualmente consentita dall'autorizzazione rilasciata al concessionario. Della limitazione merceologica deve essere fatta esplicita menzione nell'atto di concessione. In caso di subingresso, il subentrante acquisisce il diritto al subentro con le stesse limitazioni.

Art. 25 Scambio di posteggio tra operatori

1. I soggetti titolari di posteggio nei mercati possono scambiarsi reciprocamente il posteggio solo dopo aver ottenuto il preventivo consenso scritto del Comune a seguito di istanza sottoscritta da entrambi gli operatori che dovrà contenere le motivazioni dello scambio e le dichiarazioni di accettazione allo scambio del posteggio. Nel caso di rilascio di autorizzazione i posteggi dovranno mantenere inalterate le dimensioni di assegnazione.

Art. 26 Ampliamento posteggio – Migliorie

1. Il concessionario di posteggio che a seguito della sostituzione delle attrezzature di vendita con altre di maggior ingombro, intenda ottenere l'ampliamento del proprio posteggio, deve fare preventiva richiesta scritta al Comune. Nel caso di accoglimento dovrà essere aggiornata la concessione con le nuove dimensioni del posteggio ed il relativo canone. Nel caso di autoveicoli attrezzati come punti vendita se l'ampliamento non risulta possibile, si valuterà la possibilità di concedere, in alternativa, il trasferimento in altro posteggio di idonee dimensioni, eventualmente vacante, nell'ambito dello stesso mercato e settore merceologico.

Art. 27 Trasferimento - spostamento del mercato

1. Il trasferimento definitivo del mercato o anche solo di una sua parte in una diversa zona del territorio comunale è oggetto di revisione del presente regolamento, seguendo lo stesso iter procedurale dell'approvazione;
2. Lo spostamento temporaneo di tutto o parte del mercato, dovuto a motivi di pubblico interesse, destinazione dell'area ad altre attività, per cause di forza maggiore o limitazioni e vincoli imposti da motivi igienico sanitari, sarà deliberato dalla Giunta Comunale e a seguito di emissione di specifica ordinanza;
3. In caso di spostamento temporaneo del mercato andrà garantita, per quanto possibile, ad ogni operatore la stessa dimensione di banco del posteggio;
4. Nel Comune di Lazzate, in occasione delle tradizionali e storiche manifestazioni che si svolgono con cadenza annuale, nelle date di svolgimento delle medesime, verrà operato lo spostamento temporaneo del mercato in base a quanto stabilito nel presente regolamento, garantendo agli operatori quanto previsto nel precedente comma 3, in un'area considerata idonea e individuata dall'Amministrazione comunale.

Art. 28 Posteggi particolari

1. Nell'ambito del mercato settimanale è previsto un posteggio riservato all'attività di battitore;
2. Nell'ambito del mercato settimanale è riservato n. 1 posteggio ai produttori agricoli;
3. La qualifica di produttore agricolo deve essere dimostrata con il possesso di segnalazione di inizio attività (SCIA) e abilita alla vendita dei propri prodotti per un periodo di tempo riferito alla stagionalità degli stessi;
4. La richiesta di assegnazione dei posteggi per il produttore agricolo deve avvenire dietro presentazione di apposita domanda.

5. Qualora ci siano più domande il Comune terrà conto del maggior numero di presenze sul mercato nonché sulla stagionalità del prodotto.
6. Il posteggio del battitore, in caso di mancata occupazione, potrà essere assegnato ad un secondo coltivatore diretto.
4. Qualora i posteggi del battitore e del coltivatore diretto non venissero occupati, gli stessi non potranno essere assegnati alla spunta e dovranno rimanere liberi
5. I produttori agricoli non sono titolari di concessione pluriennale di posteggio e non hanno l'obbligo di munirsi della carta di esercizio e dell'attestazione annuale.

Art. 29 Prescrizioni, obblighi e divieti agli operatori del mercato

1. Gli operatori che occupano posteggi del mercato hanno l'obbligo di osservare le disposizioni di legge vigenti in materia e i vigenti regolamenti Comunali e di attenersi alle eventuali istruzioni impartite dalla Polizia Locale;
2. Durante il mercato nelle aree ad esso dedicate, ogni operatore oltre agli obblighi di cui al precedente comma 1 è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi e divieti particolari:
 - nel rispetto degli orari stabiliti per il mercato, dovrà provvedere all'occupazione del posteggio assegnato evitando di intralciare il flusso pedonale e quello degli automezzi di altri operatori, lasciando liberi da qualsiasi ingombro gli spazi comuni riservati al passaggio pedonale fra ogni banco e garantire il transito dei disabili;
 - dovrà essere garantito il transito dei mezzi di soccorso e di quelli espressamente autorizzati dal Comune;
 - dovranno essere tenuti spenti i motori dei veicoli salvo nei momenti di ingresso e uscita dall'area di mercato;
 - i banchi di vendita dovranno essere tenuti in buona e decorosa efficienza senza occupare i corridoi tra banco e banco con sacchi, contenitori e altre merci;
 - potrà essere esposta la merce posta in vendita esclusivamente entro l'area assegnata senza ostacolare la viabilità;
 - alla fine del mercato, dovrà lasciare il posteggio assegnato pulito e libero da ogni ingombro;
 - durante lo svolgimento del mercato ogni operatore con mezzi propri dovrà provvedere alla protezione della pavimentazione stradale onde evitare il danneggiamento in qualsiasi forma. Qualora ciò si verificasse verranno addebitate all'operatore responsabile le spese per il ripristino dello stato dei luoghi;
 - non potrà essere occupata una superficie maggiore o diversa da quella assegnata in concessione;
 - non potrà occupare spazi aerei con merci appese, al di fuori della proiezione della superficie assegnata in concessione;
 - non dovrà essere danneggiato o intralciato l'esercizio di vendita dell'operatore attiguo, il suolo pubblico, e tutto quanto riguarda l'arredo urbano e i servizi presenti nell'area;
 - le tende di protezione al banco di vendita dovranno essere posizionate ad una altezza dal suolo non inferiore a mt. 2,20;
 - potranno essere posizionate tende di protezione al banco di vendita purché non superino la misura di 50 cm per lato rispetto alla concessione rilasciata e non intralcino l'esercizio di vendita dell'operatore attiguo o i passaggi destinati all'uso pubblico e ai mezzi di soccorso;
 - potranno essere utilizzati apparecchi per l'ascolto di dischi, musicassette, compact disc e similari, a condizione che il volume sia mantenuto a livelli tali da non arrecare disturbo alla quiete pubblica e nel rispetto delle norme vigenti;
 - il posteggio assegnato dovrà essere occupato per l'intera durata del mercato, fatti salvi i casi di forza maggiore relativi a particolari condizioni climatiche, problemi di salute, urgente stato di necessità per il quale è richiesto l'allontanamento dal mercato. **In caso contrario saranno considerati assenti a tutti gli effetti;**

- non dovrà accendere fuochi nell'area di mercato;
- l'utilizzo di generatori elettrici è consentito unicamente per i posteggi non dotati di allacciamento all'energia elettrica
- in caso di vendita di prodotti usati, dovrà tenere separati i prodotti usati dai prodotti nuovi, indicandoli adeguatamente con apposito cartello, e tenendoli puliti ed igienizzati secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Titolo III – Attività svolta in forma itinerante

Art. 30 Autorizzazione per il commercio in forma itinerante, modalità di svolgimento dell'attività e orari

1. L'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere svolta da imprese individuali e società titolari:
 - di autorizzazioni al commercio su aree pubbliche in forma itinerante (ex tipo "B" di cui all'art. 28 D.lgs. 114/98), rilasciata ai sensi della vigente normativa nazionale e/o regionale dal comune di Lazzate o da altro Comune italiano;
 - di autorizzazione al commercio su aree pubbliche su posteggio (ex tipo "A" di cui all'art. 28 del D.lgs. 114/1998), rilasciata ai sensi dell'Art. 21 comma 5 della L.R. 6/2010 ss.mm.ii., da uno dei Comuni della Lombardia, limitatamente ai giorni ed alle ore diverse da quelli indicati nell'autorizzazione per il posteggio fisso.
2. L'attività di vendita al dettaglio in forma itinerante può essere svolta:
 - su area pubblica;
 - al domicilio del consumatore;
 - nei locali, o più in genere negli spazi privati in cui il consumatore si trova per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.
3. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili e con soste limitate al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita e comunque non oltre un'ora.
4. La sosta dei veicoli degli operatori itineranti deve avvenire nel totale rispetto delle norme del Codice della Strada, delle norme contenute in regolamenti ed ordinanze sindacali in materia di circolazione stradale e di sosta, nonché delle eventuali disposizioni relative alla circolazione ed alla sosta emanate dallo Stato, dalla regione o dalla Provincia in relazione alle aree di circolazione di loro competenza.
 La sosta, oltre ad avvenire su aree non assoggettate a divieto di sosta e/o fermata, deve avvenire in modo da: non arrecare intralcio alla circolazione, non togliere visibilità ad incroci e passaggi pedonali, non ostruire passi carrai, non danneggiare i marciapiedi, non impedire gli accessi alle proprietà private e pubbliche e non superare le delimitazioni degli stalli di sosta. La sosta è comunque vietata in ogni altro luogo dove possa recare intralcio o costituire pericolo per la circolazione.
5. Ai sensi della normativa vigente, l'orario e le giornate di svolgimento delle attività commerciali in forma itinerante sono in via generale liberi.
 Il Comune, ai sensi dell'art.111 della L.R. n.6/2010 può stabilire limitazioni temporanee agli orari per il commercio su aree pubbliche nei casi di indisponibilità dell'area commerciale per motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario e per motivo di pubblico interesse
 Limitazioni agli orari di esercizio delle attività commerciali possono essere stabilite in via generale dal Sindaco ai sensi dell'art.50 del D.lgs. n.267/2000,

Art. 31 Prescrizioni, obblighi e divieti agli operatori itineranti

1. Per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, nel Comune di Lazzate, gli operatori commerciali devono osservare i seguenti obblighi, divieti e prescrizioni:
 - Durante lo svolgimento del mercato settimanale, l'esercizio del commercio in forma itinerante è vietato nelle aree circostanti fino a 500 mt di distanza dal perimetro complessivo esterno del mercato. L'interdizione parte dall'orario di inizio di accesso degli operatori all'area di mercato e termina all'ora in cui l'area di mercato deve essere lasciata libera;
 - il predetto divieto permane anche nel caso di trasferimento o spostamento temporaneo del mercato in altra area;
 - è fatto divieto di posizionare la merce sul terreno nonché di scaricare sul suolo pubblico liquami, rifiuti, imballaggi o altro;
 - è fatto divieto di depositare e/o abbandonare rifiuti sulla sede stradale. I rifiuti debbono essere raccolti in appositi contenitori ed asportati a cura dall'operatore itinerante, al momento dello spostamento del veicolo;
 - nelle aree interdette al commercio itinerante è comunque permessa la vendita presso il domicilio dei consumatori;
 - è fatto divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra ancorché muniti di ruote, nel rispetto dei regolamenti comunali e delle vigenti normative igienico-sanitarie;
 - è fatto divieto di tornare sul medesimo punto nell'arco della stessa giornata e di effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante già posizionatosi in precedenza;
 - Nel Comune di Lazzate, è vietato tutto l'anno per motivi di viabilità, igienico sanitari e incolumità delle persone o per altri motivi di pubblico interesse, l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante nei seguenti luoghi:
 - Piazza Papa Giovanni XXIII,
 - Piazza Giovanni Paolo II,
 - Piazza dei Lazzatesi
 - Piazza don A. Galli e Caduti
 - Via Volta – via S. Lorenzo dal centro sino a via Conciliazione – via V. Emanuele dal centro sino a via Trento Trieste
 - Vicolo Volonterio – vicolo Vittoria – vicolo Torre – vicolo Visconti e Santa Bernadette

Titolo IV – Sanzioni

Art. 32 Sanzioni Amministrative Pecuniarie

1. In caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano le sanzioni espressamente previste dalle norme richiamate nel precedente art 2 "Fonti normative" del presente regolamento.
2. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, non sanzionate espressamente dalle norme richiamate nel precedente art. 2 del presente regolamento o da altre leggi, è punita ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000 con l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie da un minimo di €. 25,00 ad un massimo di €. 500,00.
3. Per il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni delle norme contenute nel presente regolamento, fatta salva l'applicazione delle sanzioni accessorie laddove previste, si osserva la procedura di cui alla L. 24/11/1981 n. 689 ss.mm.ii. nonché dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.
I relativi introiti competono al Comune.

Art. 33 Sanzioni Accessorie, sequestro e confisca

1. In caso di particolare gravità o di recidiva il Responsabile del SUAP può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni di calendario ai sensi dell'art. 27, commi 1 e 2 L.R. 6/2010.
2. Nei casi previsti dall'art. 27, comma 4 L.R. 6/2010 può essere disposta la revoca dell'autorizzazione al commercio sulle aree pubbliche comunali.
3. Nei casi in cui è necessario procedere a sequestro o confisca della merce, si applicano le disposizioni di cui all'art. 33 della L.R. 6/2010.

Titolo VII Disposizioni Finali

Art. 34 Abrogazione precedenti regolamenti

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogati:
 - Il precedente regolamento del mercato comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 47 del 1° agosto 2000;
 - ogni altro atto che risulti in contrasto con le norme previste dal presente regolamento.
2. Sono fatte salve le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali in materia di tributi locali.

Art. 35 Entrata in Vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della delibera di Consiglio Comunale che lo approva.

Art. 36 Allegati

1. Allegato "A" Planimetria area mercatale